

CORTE FEDERALE D'APPELLO

SENTENZA

Sent. CF 2/21

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di giugno, in collegamento telematico mediante applicazione Google Meet, la Corte Sportiva d'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Giulio Veltri	Componente relatore
Cons. Carlo Schilardi	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano, nel reclamo (proc. CF 2/21) presentato dal Sig. Michele Fattorini, avverso la sentenza n.32/21 del Tribunale Federale, ha pronunciato la seguente sentenza.

FATTO

Con provvedimento del 15 ottobre 2019 la Procura federale apriva un procedimento di indagine nei confronti del licenziato Michele FATTORINI, imputandogli di aver indebitamente utilizzato il passaporto tecnico n. 9315 dell'autotelaio Osella FA 30 n. 03/09, rilasciatogli con DDT (Documento di Trasporto) n. 35 del 7/6/18; autotelaio di cui il FATTORINI aveva dichiarato di essere legittimo possessore ma del quale il licenziato Romano FORTUNATI aveva rivendicato la proprietà.

Il procedimento si concludeva il 10 febbraio 2020 con l'archiviazione, previo benestare della Procura CONI, stante l'oggettiva incertezza circa l'individuazione del soggetto effettivamente titolare del telaio e la conseguenza insussistenza di elementi atti a provare la falsità di quanto dichiarato a fini sportivi dal Fattorini.

In data 22 dicembre 2020 la Procura Federale riceveva dal Fortunati nuovi documenti - e in particolare a) la dichiarazione del costruttore Osella attestante il pagamento dell'autotelaio 3/09 in data 20/09/2018 dalla società Fortunati Group srl e b) la ricevuta del 7 giugno 2018 di presa in consegna da parte del Fattorini del telaio in questione "quale delegato del Fortunati" - riapriva il caso ai sensi dell'art. 44, 5^a comma, del Regolamento di Giustizia Sportiva, e deferiva al Tribunale federale il FATTORINI, imputandogli: 1) che in sede di

rilascio del passaporto tecnico n. 009315 per la vettura OSELLA FA30, telaio n. 03/09, aveva ommesso di comunicare alla Federazione che era venuta meno la dichiarata circostanza di essere autorizzato dal proprietario all'utilizzo della vettura stessa; 2) di aver partecipato con tale telaio alle gare del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) 2019 in assenza di un valido passaporto tecnico.

Il Tribunale federale, respinta l'eccezione dell'incolpato, volta a sostenere che i nuovi documenti non costituissero elementi di rilevante novità rispetto alla pregressa archiviazione suscettibili di giustificare un riapertura delle indagini ex art. 44, comma RGS, ha ritenuto che *“il FATTORINI abbia effettivamente utilizzato in gara, quanto meno dopo il 20 settembre 2018, e, quindi, in occasione delle prove del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) 2019, la vettura OSELLA FA n.03/09 pur senza l'autorizzazione di chi, allo stato degli atti, figurava come legittimo proprietario del veicolo, a cui fa carico la responsabilità e la potestà di gestione”*.

Per l'effetto ha dichiarato il deferito Michele FATTORINI (licenza n.244537) responsabile della violazione degli artt. 8.1, 133 e 136, in relazione all'art.227, commi 4, 9 e 11, RSN, applicando la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due) oltre all'ammonizione con diffida a depositare il passaporto tecnico dell'autotelaio OSELLA FA n.03/09, se ancora detenuto.

Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. Fattorini. A supporto del gravame l'appellante sostiene innanzitutto che non vi erano elementi nuovi per riaprire il caso, e in ogni caso che tali elementi sarebbero stati acquisiti dalla Procura a seguito delle nuove indagini e non prima della riapertura. Nel merito l'appellante sostiene che l'atto di cessione del contratto di acquisto del telaio dalla Osella (società produttrice ceduta), sottoscritto dal Fortunati sia in rappresentanza della Squadra corse Ufficiale s.r.l. – società cedente (della quale il sig. Fattorini era socio di minoranza), sia della Fortunati Group srl” cessionaria, sarebbe un vero e proprio artificio preordinato a sottrarre al Fattorini il titolo necessario a correre. Tra l'altro tale artificio contrattuale sarebbe stato celato e mai portato a conoscenza del Fattorini.

La Procura replica evidenziando, sul piano procedimentale, che gli elementi di novità sussistono e che comunque il carattere di novità debba riguardare l'attività conoscitiva della Procura e non la sopravvenienza dei fatti o dei documenti. Nel merito sostiene che le nuove

acquisizioni avrebbero fatto emergere la contraddittorietà del comportamento serbato dal Fattorini durante la prima fase di indagini, mettendole in luce la mala fede.

La causa è stata discussa all'udienza dell'11 giugno 2021 e all'esito trattenuta in decisione. All'esito la Corte ha depositato il seguente dispositivo "accoglie l'appello e per l'effetto dichiara inammissibile il deferimento; ordina la restituzione del deposito cauzionale. Concede 10 giorni per il deposito delle motivazioni".

Queste le motivazioni.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato sotto l'assorbente profilo della non sussistenza dei presupposti per la riapertura della indagini da parte della Procura federale.

L'art. 47 del Regolamento di Giustizia sportiva, nel disciplinare lo svolgimento delle indagini individua termini massimi e perentori per il loro compimento, pena l'inutilizzabilità, nonché due alternative modalità di conclusione delle stesse: a) il deferimento; b) l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

Entrambi gli atti segnano la conclusione della fase inquirente. In particolare, l'archiviazione attesta l'insussistenza di elementi sostanziali o procedurali idonei a sostenere in giudizio l'incolpazione. Essa è connotata da un regime di relativa stabilità, tanto che l'art. 44 comma 5 del RGS espressamente prevede che "*dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali la Procura Federale non era a conoscenza*".

Dev'esserci dunque un *quid novi* perché la Procura possa tornare a indagare pur dopo essersi determinata nel senso dell'archiviazione. In mancanza deve ritenersi operante, in analogia con quanto previsto nel processo penale, una preclusione endoprocedimentale all'*agere* della Procura federale, che inibisce non solo la ripresa dell'attività investigativa o le iniziative cautelari ma lo stesso esercizio dell'azione disciplinare, con riferimento allo stesso fatto oggetto del provvedimento di archiviazione (Cass.Pen. S.U. n. 33885/2010).

Nell'ordinamento processuale sportivo, invero, a differenza che in quello penale, non è prevista una specifica autorizzazione alla riapertura delle indagini (cfr. ex art. 414 c.p.p.) Nondimeno, il giudice federale ha ex post il dovere, nel valutare il deferimento formulato all'esito di indagini eseguite dopo il primo provvedimento di archiviazione, di verificare la

sussistenza o meno dei presupposti per la disposta riapertura delle indagini, autonomamente valutata dalla Procura federale. Ciò al fine di verificare che il deferimento non sia il frutto di un mero ripensamento in contrasto con il regime di relativa stabilità previsto, a tutela del soggetto “scagionato”, dall’art. 44 comma 5 del RGS cit.

Del resto che un mero ripensamento critico della Procura non sia ammissibile lo si inferisce non solo dal chiaro disposto dell’art. 44 cit. ma dal potere di controllo esercitato nell’ambito del procedimento di archiviazione dalla Procura generale, la quale ben può, dopo essere stata notiziata dell’intendimento della Procura federale di procedere all’archiviazione, avocare a se le indagini indicando *“le circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell’intendimento di procedere all’archiviazione”* (art. 51 comma 5 RGS).

L’ordinamento sportivo prevede cioè garanzie interne al procedimento di archiviazione idonee a prevenire ipotesi di mancato deferimento per superficialità o erroneità delle valutazioni. Tali garanzie procedurali conferiscono ragionevolezza al cennato regime di stabilità “relativa” dell’archiviazione nella misura in cui assicurano un’attenta, ponderata e monitorata valutazione dell’ipotesi di “non incolpazione”, giustificando la configurazione di un secondo procedimento di indagine solo quale ipotesi eccezionale agganciata a presupposti tipizzati di stretta interpretazione e rigorosa applicazione.

Nel caso di specie ritiene il Collegio che la Procura avesse già acquisito, nell’ambito del primo procedimento conclusosi con la disposta archiviazione, tutti gli elementi documentali rilevanti per giungere alla propria ponderata determinazione.

Era infatti già presente in atti l’atto di cessione del contratto del 20/09/2018 (cedente Squadra Corse Ufficiale s.r.l.; cessionario Fortunati Group srl) avente a oggetto la compravendita dell’autotelaio in contestazione, atto astrattamente utile a documentare, sul piano formale, la titolarità dell’acquisto da parte del Fortunati. Tuttavia esso non è stato considerato (deve dedursi) dalla Procura sufficiente a sostenere l’incolpazione in giudizio in relazione alla falsità della dichiarazione effettuata dal Fattorini ai fini del rilascio del passaporto tecnico n. 9315, attesa la sussistenza di contestazione fra le parti, sfociata anche in reciproche querele, circa il reale assetto proprietario.

In sostanza, la Procura, rilevata la sussistenza di una controversia fra le parti in ordine alla titolarità (esclusiva o parziaria) del telaio, ha ritenuto che non vi fossero elementi di tale entità

e rilevanza - avuto riguardo comunque alla circostanza che trattavasi di bene mobile non registrato comunque consegnato il 7/6/18 ad una società del quale il Fattorini era socio (Squadra corse Ufficiale s.r.l.) oltre che materialmente detenuto dallo stesso Fattorini - per ritenere sussistente o sostenibile in giudizio la falsità della dichiarazione rilasciata da Fattorini a fini sportivi.

In questa chiave ricostruttiva, l'aver la Procura appreso, per il tramite della dichiarazione del produttore e venditore Osella, del pagamento del telaio da parte della Fortunati Group srl, non costituisce una circostanza rilevante ai fini della riapertura delle indagini previa implicita revoca del pregresso provvedimento di archiviazione.

Siffatta circostanza costituisce infatti l'appendice di una vicenda contrattuale che era stata già vagliata nell'ambito della prima indagine, e che non fa venir meno gli oggettivi aspetti controversi che caratterizzano la vicenda con particolare riferimento agli aspetti giuridici e fattuali connessi alla contestata proprietà del telaio. Aspetti controversi che non possono essere risolti *incidenter tantum* dal Giudice federale ai fini della valutazione del rispetto delle norme sportive in qualche modo ad essi connessi, quanto meno in assenza di profili di così manifesta evidenza e univocità da fare *ictu oculi* propendere per l'illiceità o l'abuso.

Questa è stata la valutazione fatta dalla Procura in sede di archiviazione, validata dalla Procura generale.

L'aver, *re melius perpensa*, riaperto le indagini e disposto il deferimento in assenza di circostanze nuove effettivamente rilevanti rispetto alla *ratio* della disposta archiviazione, integra pertanto – ad avviso del Collegio e in ragione di quanto esposto in premessa – una violazione dell'art. 44 comma 5 del RGS, dalla quale discende l'inammissibilità della incolpazione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello accoglie l'appello e per l'effetto dichiara inammissibile il deferimento; ordina la restituzione del deposito cauzionale.

Il Presidente
Pres. Claudio Zucchelli

Il Relatore
Cons. Giulio Veltri